

## **Regolamento relativo alla Gestione e al Funzionamento del Mercato Secondario per Titoli del Debito Pubblico Sammarinese.**

### **Introduzione**

Visti il Decreto Delegato 23 febbraio 2016 n.17 ed il Decreto Delegato 4 maggio 2016 n.55 con i quali sono state disposte le emissioni di debito pubblico della Repubblica di San Marino e nei quali viene richiamato il ruolo di enti intermediari delle banche sammarinesi, le stesse banche, di concerto con Banca Centrale, hanno inteso regolamentare il funzionamento di un mercato secondario nel quale rendere disponibili le informazioni necessarie alla gestione delle negoziazioni. Tale regolamento deve intendersi quale strumento valido a livello sistemico nelle more dell'introduzione di una norma specifica in materia di negoziazione di strumenti finanziari emanata da Banca Centrale. Il principio cui il seguente regolamento è ispirato è conforme alle norme di trasparenza e correttezza verso la clientela previsto dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF) e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di risultare conforme alle norme di correttezza e trasparenza di cui alla Parte II, Capo IV, del Titolo I della LISF, Banca Sammarinese di Investimento S.p.A, di concerto con le altre Banche intermediarie, contribuisce alla formazione dei prezzi di negoziazione dei titoli di Stato, creando, in tal modo, un sistema di formazione dei prezzi univoco e trasparente in tutto il sistema bancario sammarinese.

### **Parte prima – rapporti con la clientela**

#### **Le banche partecipanti al mercato secondario**

Sono partecipanti al mercato secondario le banche che hanno sottoscritto apposito accordo di collocamento con l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino. Il ruolo di banca depositaria dei titoli di debito pubblico è svolto da Banca Centrale.

#### **Gli strumenti finanziari trattati**

I titoli obbligazionari di Debito Pubblico emessi dall'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino.

#### **Funzionamento del mercato e criteri di formazione del prezzo**

Attraverso il mercato secondario ogni banca sarà in grado di fornire informazioni sulle quantità dei singoli strumenti finanziari disponibili sull'intero mercato. I prezzi lordi, di acquisto e vendita, saranno uniformi presso tutti gli sportelli bancari della Repubblica di San Marino. Conformemente ai Decreti Delegati di emissione dei titoli di Debito Pubblico il ruolo delle banche si estende all'obbligo di riacquisto dei titoli di debito pubblico nei confronti della clientela. I criteri di formazione del prezzo degli strumenti quotati sul mercato secondario sammarinese sono comuni a tutti i soggetti partecipanti. Ogni informazione o evento che possa determinare la modifica del prezzo di uno strumento finanziario quotato viene acquisita contemporaneamente da tutti i soggetti partecipanti che si scambiano le informazioni attraverso una piattaforma informativa comune. In sede di sottoscrizione di un ordine di negoziazione al cliente verrà rilasciata contabile di esecuzione dell'ordine contenente i seguenti parametri minimi:

BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.p.A.

Via Monaldo da Falciano n.3 – 47891 Rovereta (RSM)

Capitale Sociale € 20.000.000,00 i.v. – Iscrizione trib. N°2771 del 29/05/2002 c.o.e. SM 18493

Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n.111 del 22 luglio 2011

1. Dati del cliente e del rapporto;
2. Descrizione del titolo negoziato con indicazione del codice ISIN;
3. Quantità nominale di negoziazione;
4. Prezzo di negoziazione lordo;
5. Valuta di regolamento.

Le richieste di negoziazione potranno essere considerate eseguite se e solo se tutte le condizioni sopra elencate saranno vere.

### **Obblighi informativi nei confronti della clientela**

I prezzi, le quantità trattate ed ogni altra informazione generale sui titoli trattati nel mercato secondario sono disponibili e sul sito internet delle banche partecipanti. Sul sito internet di ogni singola banca partecipante saranno disponibili il valore complessivo ed il prezzo medio ponderato delle operazioni eseguite il giorno lavorativo precedente. Il prezzo dei singoli strumenti finanziari trattati sarà aggiornato almeno una volta ogni giorno lavorativo. Le informazioni storiche riguardanti le quantità trattate ed i prezzi medi di esecuzione saranno disponibili sul sito internet di ogni singola banca. Gli operatori delle banche sono disponibili per approfondire ogni e qualunque aspetto riguardante il funzionamento del mercato ed i criteri di formazione del prezzo. I clienti che siano interessati ad acquistare o a vendere strumenti finanziari quotati sul mercato secondario sammarinese potranno rivolgersi alla propria banca di fiducia per ottenere le informazioni necessarie ad effettuare l'operazione di interesse. Una copia del seguente regolamento sarà consegnata, a chi acquisterà titolo di debito pubblico quotati, a chiunque ne faccia richiesta. Sarà inoltre resa disponibile sul sito internet di ciascuna banca partecipante oltre che presso i locali della medesima.

## **Parte seconda – rapporti con la Vigilanza**

### **Organizzazione del mercato**

Ogni singola banca provvederà ad inserire giornalmente i prezzi e le relative quantità in acquisto ed in vendita, per ognuno dei titoli di debito pubblico emessi, sulla piattaforma Bloomberg cui hanno accesso tutte le banche partecipanti. Le negoziazioni fra banche diverse potranno avvenire con qualunque modalità atta a garantire l'efficiente scambio delle informazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione. Ai fini del perfezionamento delle operazioni di negoziazione, delle operazioni di rimborso e delle operazioni di stacco cedola, ogni singola banca farà riferimento a quanto previsto dalla lettera circolare del 19 febbraio 2016, avente prot.n.16/1480 ed, in particolare, a quanto previsto dall'allegato 1 della citata lettera. Qualora tali istruzioni operative venissero modificate, si intenderà – con esse – modificato anche il presente regolamento con il solo obbligo, per ogni singola banca, di dare opportuna comunicazione ai rispettivi Consigli di Amministrazione.

### **Vigilanza sul mercato secondario**

Nelle more di uno specifico regolamento emesso da Banca Centrale sugli strumenti finanziari, sul funzionamento del mercato secondario o sull'attività di investimento in

generale, ai fini della vigilanza sulle attività del mercato secondario sammarinese varranno i principi stabiliti dalla Parte II, Capo IV, Titolo I della LISF.

### **Criteri di formazione del prezzo**

Sebbene in disarmonia rispetto ai principi di efficienza di un mercato che, ad oggi, non è di fatto esistente per le obbligazioni di debito pubblico, il criterio di formazione del prezzo sarà indirizzato alla stabilizzazione del prezzo delle varie emissioni di debito pubblico su valori prossimi ai prezzi di emissione. Tale valore potrà essere oggetto di modifica, nel rispetto del criterio di sostanziale stabilità dei prezzi a parità di condizioni oggettive, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

1. Modifica del rating internazionale assegnato alla Repubblica di San Marino.
2. Modifica delle condizioni di rendimento delle nuove emissioni di debito pubblico. In tale caso il prezzo dei titoli verrà uniformato alle nuove emissioni a parità di durata media finanziaria.
3. Modifica del tasso indice tale per cui risultano verificate le opzioni di cap e/o di floor. In tali casi verrà utilizzata la differenza fra il tasso dell'opzione (opzione cap per gli aumenti al rialzo dell'euribor e opzione floor per le diminuzione dell'euribor) ed il tasso euribor utilizzato per la cedola in corso. Tale differenza, a parità di duration, modificherà il prezzo del titolo.
4. Modifica della situazione economica e finanziaria della Repubblica di San Marino. In tali casi il prezzo dei titoli potrà essere adeguato alle mutate condizioni economiche e finanziarie dell'emittente.

Ogni modifica dei prezzi determinabile sulla base del verificarsi delle condizioni sopra elencate sarà efficace solo nel momento in cui tutte le banche partecipanti avranno ricevuto l'informazione ed avranno aggiornato il prezzo sulla rispettiva pagina del portale Bloomberg. Ai fini del rispetto del principio di stabilità ogni banca è obbligata ad adattare il prezzo offerto a quello che viene modificato con il verificarsi delle condizioni di cui sopra. Ogni banca si impegna a modificare il prezzo offerto e mostrato su Bloomberg non appena viene a conoscenza dell'informazione modificativa del prezzo. Parimenti ogni banca si impegna a comunicare alle banche partecipanti, via Bloomberg, ogni informazione che possa rientrare fra le condizioni di cui sopra. Ogni altra modifica, di qualunque natura ed origine, che possa avere effetti concreti sulla corretta rappresentazione del prezzo delle emissioni di debito pubblico, anche avuto riguardo del rispetto del principio di trasparenza nei confronti della clientela, sarà oggetto di puntuale e collegiale analisi da parte delle banche partecipanti che dovranno motivare l'eventuale modifica del prezzo, informando Banca Centrale delle risultanze dell'analisi.

### **Trasferimento di titoli di stato sammarinesi fra banche partecipanti**

Il trasferimento dei titoli di Stato di San Marino, tra le banche partecipanti al mercato secondario, che avviene per il tramite di Banca Centrale, implica il trasferimento dell'onere di riacquisto dei titoli stessi.